



Comune di Brugnera

Provincia di Pordenone

Brugnera, 19 giugno 2015

Protocollo nr.

8539

Ordinanza nr.

00022

OGGETTO: Contenimento numerico delle colonie di colombi urbani nel centro storico.

IL SINDACO

CONSIDERATA la gravità delle problematiche emergenti nel centro storico di Brugnera causate dal continuo aumento della popolazione di piccioni (*Columba livia*) cosiddetti di città, specie non appartenenti alla fauna selvatica, la cui origine deve essere ricondotta a forme domestiche di colombo selvatico sfuggite al controllo da parte dell'uomo, i cui caratteri fenotipici sono quelli propri delle forme domestiche di piccione.

ATTESO che tale specie - negli ultimi anni - avendo colonizzato il territorio comunale, con maggiori concentrazioni nei centri abitati e nei pressi di strutture abitative e non, con punte all'interno del perimetro del Centro Storico di Brugnera, dove trovano situazione ambientali favorevoli (condizioni climatiche più miti, ampia disponibilità di cibo soprattutto nel periodo invernale, impatto predatorio generalmente limitato, presenza di anfratti disponibili alla nidificazione) ha determinato notevoli danni, imbrattando monumenti, edifici e arredo urbano, oltre ai pericoli per la salute pubblica determinati dai columbidi affetti da malattie;

ATTESO che l'obiettivo principale che sta perseguendo l'Amministrazione Comunale è quello di rendere più vivibile il centro storico, perseguendo la riduzione del numero dei piccioni ad un valore accettabile per la grandezza del territorio attraverso la riduzione dei siti nidificatori.

ATTESO che l'aumento di tale popolazione costituisce un serio pericolo di carattere igienico-sanitario dovuto al fatto che i suddetti animali per la loro natura endemica sono serbatoio di parassiti, in particolare zecche, vettori di numerose malattie infettive (rickettsiosi, borreliosi o malattia di Lyme,) che facilmente possono colpire la popolazione umana e gli animali domestici.

ATTESO, altresì che oltre ai rischi per la collettività, gli escrementi dei colombi provocano un danneggiamento delle superfici murarie a causa delle sostanze acide che derivano dal guano.

RITENUTO pertanto necessario attuare forme di lotta integrata al fine di ricondurre nelle condizioni di normale convivenza la presenza di tal specie animale nel territorio del centro storico di Brugnera.

RILEVATO che le modalità attuative come sopra indicate evidenziano il fatto che la procedura che il Comune di Brugnera intende praticare (sulla scorta di esperienze analoghe fatte da altre realtà locali) è volta esclusivamente alla creazione di un ambiente non favorevole alla sosta, alla nidificazione ed all'approvvigionamento di cibo da parte dei volatili, e quindi ottenere una riduzione mirata e controllata dei colombi al fine di evitare l'insorgenza di problematiche di ordine igienico sanitario.

RITENUTO di dover quindi tutelare la salute pubblica locale prevenendo l'emergere di patologie favorite dall'eccessiva diffusione di piccioni nel territorio comunale, nonché inibire la diffusione di malattie specifiche tra gli stessi animali.

VISTO il T.U. Il.ss. R.D. 1265/34.

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali nr. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.



Comune di Brugnera

Provincia di Pordenone

Per urgenti motivi di igiene pubblica e tutela della salute pubblica

ORDINA

nel centro storico di Brugnera, da Piazza Roma fino all'incrocio tra le vie Vittorio Veneto e della Fratta

- 1) che ai piccioni cosiddetti di città venga impedito, per quanto possibile, l'accesso a tutti i siti ove possono nidificare o comunque trovare riparo (finestre, sottotetti, solai aerati, canne di aerazione, vespai, lucernai, ecc.) mediante opportuna chiusura degli stessi o, ove per motivi estetici ciò non sia attuabile, con l'apposizione di opportuni impedimenti fisici (retinature metalliche) a carico dei proprietari degli immobili che siano, quest'ultimi, abitati o disabitati;
- 2) il divieto di somministrazione saltuaria o ordinaria di cibo o alimenti ai piccioni urbani;
- 3) ai proprietari degli immobili di provvedere alla pulizia periodica delle parti esterne delle costruzioni imbrattate dagli escrementi dei volatili;

STABILISCE

I contravventori degli obblighi contemplati nei precedenti punti del presente dispositivo saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria fissata dall' art. 7 bis del D.Lgs. 07/08/2000 n. 267, introdotto dalla legge 16/01/2003 n. 16, come integrato dal D.L. 31/03/2003 n. 50 convertito in legge 20/05/2003 n. 166, compresa tra € 25,00 ed € 500,00.

DISPONE

- 1) che il presente provvedimento venga reso noto alla cittadinanza tramite:
 - l'affissione di manifesti stradali;
 - divulgazione sul sito internet del Comune di Brugnera;
 - affissione all'Albo Pretorio.

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 g.g. decorrenti dal medesimo termine.

IL SINDACO
Ivo Moras